



Unione Sindacale di Base

Milano, 1 Luglio 2020

Alla Direzione Provinciale II di Milano

Agenzia delle Entrate

dp.2Milano@pce.agenziaentrate.it

al Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ATS Milano

dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it

e.p.c. alla Direzione Regionale Lombardia

Agenzia delle Entrate

dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it

alle OO.SS. territoriali

Oggetto: sanificazione straordinaria prima della riapertura al pubblico - Diffida.

In data 25 giugno 2020 la scrivente O.S. ha inviato alla Direzione Provinciale in indirizzo una richiesta di informazioni nella quale si specificava quanto segue:

"Al punto 10 dell' "ACCORDO SULLE MISURE CONCERNENTI LA SALUTE E LA SICUREZZA NELLE STRUTTURE DELLA DP II DI MILANO" è previsto che prima della riapertura degli uffici dovrà essere effettuata la sanificazione straordinaria tramite aziende specializzate e con l'utilizzo dei prodotti aventi le caratteristiche previste dall'Autorità sanitaria (intervento previsto dall'allegato 6 al D.p.c.m. del 26 aprile 2020 e raccomandato dal rapporto ISS n.25/2020 e dalla circolare Min. Salute del 22 maggio 2020).

Considerato che la nota n.71616/2020 della Direzione Regionale Lombardia ha disposto la riapertura al pubblico per l'erogazione dei servizi in presenza e che non sono giunte alla scrivente O.S. informative sulle modalità e tempistiche di svolgimento delle operazioni di sanificazione



Unione Sindacale di Base

straordinaria preventiva dei locali interessati dalla riapertura (in precedenza chiusi al pubblico ma frequentati dai dipendenti), si chiede di conoscere se tali operazioni siano state effettuate.

Qualora il suddetto intervento non fosse stato effettuato si invita la Direzione Provinciale II di Milano a provvedere senza indugio, comunicando alle Lavoratrici ed ai Lavoratori, nonché alla scrivente O.S., modalità e tempistiche dello stesso."

Non essendo pervenuta alcuna risposta o chiarimento, nonostante l'imminente riapertura al pubblico degli uffici della Direzione Provinciale destinataria della presente (per erogare i servizi in presenza di cui alla nota n.71616/2020 DR Lombardia), si significa quanto segue.

Al punto 10 dell'"**ACCORDO SULLE MISURE CONCERNENTI LA SALUTE E LA SICUREZZA NELLE STRUTTURE DELLA DP II DI MILANO**" sono previste **due ipotesi** in relazione alle quali la Direzione Provinciale si è impegnata ad effettuare interventi di sanificazione straordinaria:

- 1- ad intervalli periodici che dovrà definire la competente Direzione Regionale;
- 2- prima della riapertura.

La fonte dell'obbligo di effettuare la sanificazione straordinaria dei locali prima della riapertura al pubblico, risiede dunque in primo luogo nell'accordo sottoscritto tra DP II di Milano da una parte ed RSU e OO.SS. dall'altra.

La Circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22 maggio 2020, inoltre, prevede espressamente che *"Se il posto di lavoro, o l'azienda non sono occupati da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo neppure in condizioni sperimentali"*.

Secondo le disposizioni emanate dal Ministero della Salute, quindi, a tutela della salute collettiva, si rende necessaria la sanificazione quando si va a riaprire al pubblico un posto di lavoro che è stato frequentato nei 7-10 giorni precedenti alla riapertura.

A quanto risulta alla scrivente i locali della DP II di Milano sono frequentati attualmente dal personale.

Trattandosi nel caso di specie di **locali che sono attualmente occupati dai dipendenti** non è dunque sufficiente, prima di riaprire al pubblico, effettuare interventi di sola pulizia ordinaria.

L'intervento di sanificazione straordinaria si rende necessario, quindi, anche alla luce di quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute sopra citata.



Unione Sindacale di Base

Da ultimo si ricorda che il protocollo d'intesa trasfuso nell'allegato 6 al D.p.c.m. del 26 aprile 2020 (ora nell'allegato 12 al D.p.c.m. 11 giugno 2020, in vigore fino al 14 luglio) prevede testualmente che *"nelle aree geografiche a maggiore epidemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, e' necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020."*

Il riferimento alla Circolare n.5443 del 22 febbraio deve intendersi relativo esclusivamente alle modalità tecniche e procedurali da seguire nell'esecuzione delle operazioni di sanificazione straordinaria.

La circolare citata, infatti, al punto **"Pulizia di ambienti non sanitari"** descrive esclusivamente le modalità tecniche e procedurali delle operazioni di sanificazione che devono essere eseguite nel caso di soggiorno di un caso accertato di Covid-19.

L'intervento di sanificazione straordinaria prima della riapertura al pubblico si rende necessario, quindi, oltre che in base all'accordo sottoscritto, anche ai sensi di quanto disposto dall'allegato 12 al D.p.c.m. 11 giugno e dalla circolare n. 17644 del Ministero della Salute.

Per tutte le sopra esposte ragioni la scrivente O.S.,

DIFFIDA

la Direzione Provinciale II di Milano, in conformità alle disposizioni previste dall'allegato 12 sopra citato ed alle direttive emanate dal Ministero della Salute, ad effettuare, nei giorni immediatamente precedenti alla riapertura al pubblico, le operazioni di sanificazione straordinaria dei locali della DP,

CHIEDE

all'ATS territorialmente competente, destinataria della presente, di verificare il puntuale rispetto delle disposizioni e direttive sopra richiamate e di notificare, all'esito della verifica, la scrivente O.S.

Si coglie infine l'occasione per sottolineare che le **"Avvertenze per il personale utili al contrasto e al contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro"** diffuse dall'Unità di Crisi Covid-19 della Direzione Regionale della Lombardia, prevedono espressamente che *"l'uso delle mascherine è sempre obbligatorio quando ci si trovi in presenza di altre persone. Tutto il personale presente sarà dotato giornalmente, con obbligo di utilizzo, di una mascherina chirurgica a marchio CE ad alto potere filtrante, anche nei casi in cui vi sia la possibilità di mantenere la distanza minima di sicurezza"*. L'accordo sottoscritto prevede inoltre che i dispositivi di protezione individuale debbano essere consegnati al momento dell'ingresso in ufficio e che in mancanza il



Unione Sindacale di Base

dipendente non può accedere allo stesso. Si legge infatti al punto 9 dell'accordo che *"Nel caso in cui non potrà essere consegnato uno dei dispositivi di protezione individuale obbligatori, il personale non potrà fare ingresso in Ufficio."*

Si ricorda poi che l'Ordinanza Regionale n. 573-2020 prevede espressamente che la rilevazione della temperatura deve essere effettuata *"prima dell'accesso al luogo di lavoro"*.

Di conseguenza, *ogni modalità di rilevazione della temperatura e consegna dei dispositivi (magari in una stanza all'interno dell'edificio), che costringe le Lavoratrici ed i Lavoratori a vagare per l'ufficio senza mascherina idonea e senza preventiva verifica della temperatura,* costituisce violazione dell'Ordinanza Regionale e dell'accordo sottoscritto, nonché inosservanza delle "Avvertenze" più sopra richiamate.

In attesa di urgente riscontro si porgono Distinti Saluti.

p. USB P.I. – Agenzie Fiscali Lombardia

Raoul Masini